

Ordinanza che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale

del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 13 della legge federale del 19 dicembre 1986² contro la concorrenza sleale (LCSI),

ordina:

Art. 1 Procedura in materia di protezione dei consumatori

Per le controversie fino a un valore litigioso di 20 000 franchi e inerenti a contratti tra consumatori finali e fornitori i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Il valore litigioso si determina secondo l'importo della pretesa, indipendentemente dalle domande riconvenzionali.

Art. 2 Procedura in materia di concorrenza sleale

L'articolo 1 si applica per analogia alle controversie in materia di concorrenza sleale. La procedura s'applica anche alle controversie senza valore litigioso.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 dicembre 1987³ che fissa il valore litigioso nei processi in materia di protezione dei consumatori è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.

7 marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS **944.8**

¹ RS **101**

² RS **241**

³ RU **1988** 232